

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2391/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 2392/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 2393/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾ 5**
- ★ **Regolamento (CE) n. 2394/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999, relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan 9**
- ★ **Regolamento (CE) n. 2395/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999, relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica di Corea 11**
- ★ **Regolamento (CE) n. 2396/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999, relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao 13**
- ★ **Regolamento (CE) n. 2397/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999, relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Taiwan 15**
- ★ **Regolamento (CE) n. 2398/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 890/1999 relativo all'organizzazione di azioni di informazione sul sistema comunitario di etichettatura delle carni bovine 17**

★ Regolamento (CE) n. 2399/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1370/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine	18
Regolamento (CE) n. 2400/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina	22
Regolamento (CE) n. 2401/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	24
Regolamento (CE) n. 2402/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	26
Regolamento (CE) n. 2403/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999	28
Regolamento (CE) n. 2404/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999	29
Regolamento (CE) n. 2405/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999	30
Regolamento (CE) n. 2406/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999	31

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

1999/724/CE:

★ Decisione della Commissione, del 28 ottobre 1999, che modifica l'allegato II della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 3493]	32
--	----

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 2321/1999 della Commissione, del 29 ottobre 1999, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare (GU L 280 del 30.10.1999)	41
---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2391/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	80,5
	204	111,1
	999	95,8
0707 00 05	052	116,8
	628	134,8
	999	125,8
0709 90 70	052	85,8
	999	85,8
0805 20 10	204	71,4
	999	71,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	57,1
	999	57,1
0805 30 10	052	52,2
	388	55,9
	528	65,4
	600	78,6
	999	63,0
0806 10 10	052	176,9
	400	304,6
	999	240,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	35,1
	400	76,2
	404	71,0
	999	60,8
0808 20 50	052	94,1
	064	64,9
	400	89,3
	999	82,8

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2392/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1999**

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2164/1999 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina;

(2) considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi;

(3) considerando che è necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 265 del 13.10.1999, pag. 20.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo EUR/100 kg	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 EUR/100 kg	Origine ⁽¹⁾
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	185,2	37	01
		188,1	36	02
		281,5	6	03
		281,5	6	04
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	197,2	27	01
		194,5	28	02

(¹) Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Cile
- 04 Argentina»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2393/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1999**

**che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la
procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari
negli alimenti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2385/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6 e 8,

- (1) considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;
- (2) considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;
- (3) considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);
- (4) considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

- (5) considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;
- (6) considerando che meloxicam, amitraz e ossido di alben-dazolo devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;
- (7) considerando che tosilcloramide sodica, paracetamolo, acidi umici, loro sali di sodio, clorfenamina, bitumino-sulfonati, sali di ammonio e di sodio e glucuronato di betaina e glucuronato di 2-amminoetanolo devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;
- (8) considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, diciclanile deve essere inserito nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90;
- (9) considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE ⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;
- (10) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 288 dell'11.11.1999, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1999.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

2. Agenti antiparassitari

2.1. Agenti attivi contro gli endoparassiti

2.1.3. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Ossido di albendazolo	Somma di ossido di albendazolo, solfone di albendazolo e albendazolo 2-amminosolfone, indicata come albendazolo	Bovini, ovini	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte»	

2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti

2.2.2. Formamidine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Amitraz	Somma di amitraz e dei metaboliti che contengono la frazione 2,4-dimetilammina, indicata come amitraz	Api (miele)	200 µg/kg	Miele»	

4. Agenti antinfiammatori

4.1. Agenti antinfiammatori non steroidei

4.1.4. Derivati dell'oxicam

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Meloxicam	Meloxicam	Bovini	25 µg/kg 60 µg/kg 35 µg/kg	Muscolo Fegato Rene»	

B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Glucuronato di 2-amminoetanolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Glucuronato di betaina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Bituminosolfonati, sali di ammonio e di sodio	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano
Clorfenamina	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	
Acidi umici e loro sali di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso orale
Paracetamolo	Suini	Esclusivamente ad uso orale
Tosilcloramide sodica	Pesce	Trattamento esclusivamente per immersione»

C. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

2. Agenti antiparassitari

2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.2.6. Derivati della pirimidina

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Diciclanile	Somma di diciclanile e 2,4,6-triamminopirimidin-5-carbonitrile	Ovini	200 µg/kg 50 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono l'1.7.2000; Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2394/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1999**

relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

- (1) considerando che il protocollo di intesa tra Comunità europea e Repubblica islamica del Pakistan avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili ⁽³⁾, siglato il 31 dicembre 1994, prevede che siano considerate favorevolmente le richieste di cosiddetta «flessibilità straordinaria» presentate dal Pakistan;
- (2) considerando che la Repubblica islamica del Pakistan ha presentato una richiesta il 2 settembre 1999;
- (3) considerando che i trasferimenti chiesti dalla Repubblica islamica del Pakistan rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e indicati all'allegato VIII dello stesso;

- (4) considerando che è opportuno accogliere la richiesta;
- (5) considerando che è auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile;
- (6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingente 1999, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica islamica del Pakistan, secondo i dettagli riportati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1999.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 153 del 27.6.1996, pag. 47.

ALLEGATO

- Categoria 9: trasferimento di 1 000 000 di chilogrammi dal limite quantitativo della categoria 26.
 - Categoria 20: trasferimento di 2 000 000 di chilogrammi dai limiti quantitativi della categoria 28.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2395/1999 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 1999****relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica di Corea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

- (1) considerando che l'articolo 7 dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica di Corea sul commercio dei prodotti tessili ⁽³⁾, siglato il 7 agosto 1986 e modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere ⁽⁴⁾, siglato il 22 dicembre 1994, prevede la possibilità di concordare trasferimenti tra esercizi contingentali;
- (2) considerando che la Repubblica di Corea ha presentato una richiesta il 27 settembre 1999;
- (3) considerando che i trasferimenti chiesti dalla Repubblica di Corea rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e indicati all'allegato VIII dello stesso;

- (4) considerando che è opportuno accogliere la richiesta;
- (5) considerando che è auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile;
- (6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 1999, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica di Corea, secondo i dettagli riportati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1999.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ Approvato con decisione 87/471/CEE del Consiglio (GU L 263 del 14.9.1987, pag. 37).

⁽⁴⁾ Approvato con decisione 95/131/CE del Consiglio (GU L 94 del 26.4.1995, pag. 459).

ALLEGATO

- Categoria 3: riporto di 58 450 chilogrammi dai limiti quantitativi dell'anno 1998.
 - Categoria 3A: riporto di 58 450 chilogrammi dai limiti quantitativi dell'anno 1998.
 - Categoria 4: riporto di 1 077 160 pezzi dai limiti quantitativi dell'anno 1998.
 - Categoria 5: riporto di 2 429 000 pezzi dai limiti quantitativi dell'anno 1998.
 - Categoria 28: riporto di 72 940 pezzi dai limiti quantitativi dell'anno 1998.
 - Categoria 83: riporto di 27 440 chilogrammi dai limiti quantitativi dell'anno 1998.
 - Categoria 35: utilizzo anticipato di 383 600 pezzi dai limiti quantitativi dell'anno 2000.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2396/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1999
relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio ⁽¹⁾, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 7 dell'accordo tra la Comunità e Macao sul commercio dei prodotti tessili ⁽³⁾, siglato il 19 luglio 1986 e modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 22 dicembre 1994 ⁽⁴⁾, prevede la possibilità di concordare trasferimenti tra categorie ed esercizi contingentali;
- (2) Macao ha presentato una richiesta il 15 settembre 1999;
- (3) i trasferimenti chiesti da Macao rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità, di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e indicati all'allegato VIII dello stesso;

- (4) è opportuno accogliere la richiesta;
- (5) è auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile;
- (6) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 1999, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari di Macao, secondo i dettagli riportati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1999.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ Approvato con decisione del Consiglio 87/497/CEE (GU L 287 del 9.10.1987, pag. 47).

⁽⁴⁾ Approvato con decisione del Consiglio 95/131/CE (GU L 94 del 26.4.1995, pag. 1).

ALLEGATO

- Categoria 4: utilizzo anticipato di 552 120 pezzi dai limiti quantitativi dell'anno 2000.
 - Categoria 5: utilizzo anticipato di 515 720 pezzi dai limiti quantitativi dell'anno 2000.
 - Categoria 6: utilizzo anticipato di 556 160 pezzi dai limiti quantitativi dell'anno 2000.
 - Categoria 26: utilizzo anticipato di 46 480 pezzi dai limiti quantitativi dell'anno 2000.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2397/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1999
relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 47/1999 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1556/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Taiwan ha presentato una richiesta il 20 settembre 1999;
- (2) i trasferimenti chiesti da Taiwan rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità, di cui all'articolo 4 modificato dal regolamento (CE) n. 47/1999;
- (3) è opportuno accogliere la richiesta;
- (4) è auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile;

- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingente 1999, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari di Taiwan, secondo i dettagli riportati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1999.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 12 del 16.1.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.

ALLEGATO

- Categoria 2: utilizzo anticipato di 273 495 chilogrammi dai limiti quantitativi dell'anno 2000.
 - Categoria 2A: utilizzo anticipato di 5 000 chilogrammi dai limiti quantitativi dell'anno 2000.
 - Categoria 3: trasferimento di 34 000 chilogrammi dai limiti quantitativi della categoria 2 e utilizzo anticipato di 384 550 chilogrammi dai limiti quantitativi dell'anno 2000.
 - Categoria 3A: trasferimento di 34 000 chilogrammi dai limiti quantitativi della categoria 3 e utilizzo anticipato di 8 500 chilogrammi dai limiti quantitativi dell'anno 2000.
 - Categoria 4: utilizzo anticipato di 111 240 pezzi dai limiti quantitativi dell'anno 2000.
 - Categoria 5: utilizzo anticipato di 1 062 700 pezzi dai limiti quantitativi dell'anno 2000.
 - Categoria 6: utilizzo anticipato di 56 570 pezzi dai limiti quantitativi dell'anno 2000.
 - Categoria 35: utilizzo anticipato di 391 900 chilogrammi dai limiti quantitativi dell'anno 2000.
 - Categoria 97: trasferimento di 66 450 chilogrammi dai limiti quantitativi della categoria 91.
 - Categoria 97A: trasferimento di 30 250 chilogrammi dai limiti quantitativi della categoria 91.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2398/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1999**

**che modifica il regolamento (CE) n. 890/1999 relativo all'organizzazione di azioni di informazione
sul sistema comunitario di etichettatura delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2071/98 del Consiglio, del 28 settembre 1998, relativo ad azioni di informazione sull'etichettatura delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:

- (1) conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 890/1999 della Commissione, del 29 aprile 1999, relativo all'organizzazione di azioni di informazione sul sistema comunitario di etichettatura delle carni bovine ⁽²⁾, le istanze competenti hanno trasmesso alla Commissione i programmi di comunicazione proposti e selezionati, corredati di un parere motivato;
- (2) alcuni Stati membri, che non erano in grado di trasmettere le proprie proposte entro il termine stabilito, hanno presentato valide giustificazioni per prorogare tale termine. È dunque opportuno dare alla Commissione la facoltà di autorizzare una proroga del termine fissato

all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 890/1999;

- (3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 890/1999 è aggiunta la frase seguente:

«In casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare una proroga di un mese di tale termine.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 113 del 30.4.1999, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2399/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1999**

che modifica il regolamento (CE) n. 1370/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 12, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1719/98 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine;
- (2) le disposizioni attuali relative al periodo di validità dei titoli d'esportazione provocano un aumento artificiale delle domande di titoli all'inizio di ogni mese, il che rende difficile la gestione settimanale del regime; è quindi opportuno fissare il periodo di validità in giorni e non più in mesi;
- (3) occorre stabilire che le misure specifiche che la Commissione può adottare qualora si produca un aumento anomalo delle domande possano essere differenziate secondo le categorie di prodotti e la destinazione;
- (4) alla luce dell'esperienza acquisita, risulta opportuno semplificare la procedura relativa ai titoli rilasciati immediatamente di cui all'articolo 4, in modo da garantirne agli operatori il rilascio e la validità; occorre tuttavia limitare i titoli suddetti alle operazioni commerciali a breve termine, al fine di evitare che venga elusa l'applicazione del sistema previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1370/95;
- (5) occorre adeguare le norme relative alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione alle modifiche introdotte nel regime dei titoli di rilascio immediato;
- (6) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1370/95 è modificato nel modo seguente:

- 1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. I titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88.»

- 2) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4, ultimo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Queste misure possono essere differenziate secondo le categorie di prodotti e la destinazione.»

- 3) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Su richiesta dell'operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 25 t non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate dall'articolo 3, paragrafo 4, e i titoli richiesti sono rilasciati immediatamente.

In tal caso, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88 e le domande e i titoli recano nella casella 20 la seguente dicitura:

- Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) n.º 565/80.
- Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/80.
- Fünf Werkstage gültige und für die Anwendung van Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare Lizenzen.
- Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80.
- Licence valid for five working days and not useable for application of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80.
- Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) n.º 565/80.
- Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.
- Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80.
- Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5.º do Regulamento (CEE) n.º 565/80.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 58.

- Todistus on voimassa viisi arkipäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa.
- Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.

Se necessario, la Commissione può sospendere l'applicazione del presente articolo.»

- 4) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Ogni venerdì, a partire dalle ore 13.00, gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione, in relazione al periodo precedente:

- a) le domande di titoli d'esportazione di cui all'articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell'ambito di applicazione dell'articolo 4;

- b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell'articolo 4;

- c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.»

- 5) L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli d'esportazione chiesti a decorrere dal 22 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 1370/95

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI/D/2 — Settore delle carni suine

Domanda di titoli d'esportazione — Carni suine

Speditore:

Data:

Periodo: dal lunedì... al venerdì...

Stato membro:

Persona da contattare:

Telefono:

Telefax:

Destinatario: DG VI/D/2 — Telefax: (32-2) 269 62 79 oppure 296 60 27

— Parte A — Comunicazione settimanale (da compilare separatamente per ogni categoria)

Categoria	Quantitativo		Tasso della restituzione (EUR/100 kg)	Importo globale delle restituzioni prefissate
	Articolo 4	altri		
Totale per categoria				

Categoria	Quantitativi totali richiesti per categoria

— Parte B — Comunicazione settimanale

Categoria	Quantitativi totali per categoria dei titoli rilasciati il mercoledì

— Parte C — Comunicazione settimanale

Categoria	Quantitativi totali per categoria ritirati la settimana precedente

— Parte D — Comunicazione mensile

Categoria	Quantitativi non utilizzati»

REGOLAMENTO (CE) N. 2400/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1999
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
- (2) considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;
- (3) considerando che, per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale; che è tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81;
- (4) considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi

prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

- (5) considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;
- (6) considerando che è opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1230/1999 ⁽⁴⁾;
- (7) considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 149 del 16.6.1999, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

(EUR/100 kg, peso netto)

(EUR/100 kg, peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni
0203 11 10 9000	01	15,00	0203 29 11 9100	01	15,00
	02	40,00		02	40,00
0203 12 11 9100	01	15,00	0203 29 13 9100	01	15,00
	02	40,00		02	40,00
0203 12 19 9100	01	15,00	0203 29 15 9100	01	10,00
	02	40,00		02	25,00
0203 19 11 9100	01	15,00	0203 29 55 9110	01	15,00
	02	40,00		02	40,00
0203 19 13 9100	01	15,00	0210 11 31 9110	04	90,00
	02	40,00	0210 11 31 9910	04	90,00
0203 19 15 9100	01	10,00	0210 12 19 9100	04	20,00
	02	25,00	0210 19 81 9100	04	95,00
0203 19 55 9110	01	15,00	0210 19 81 9300	04	76,00
	02	40,00	1601 00 91 9000	04	28,00
0203 19 55 9310	01	10,00	1601 00 99 9110	03	50,00
	02	25,00		04	25,00
0203 21 10 9000	01	15,00	1602 41 10 9210	03	40,00
	02	40,00		04	62,00
0203 22 11 9100	01	15,00	1602 42 10 9210	04	34,00
	02	40,00	1602 49 19 9120	03	50,00
0203 22 19 9100	01	15,00		04	25,00
	02	40,00	03	45,00	

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovenia, Lettonia, Lituania, Estonia.

02 tutte le destinazioni, ad eccezione delle destinazioni 01.

03 Russia.

04 tutte le destinazioni.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2401/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1999**

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;
- (2) considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾;
- (3) considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

- (4) considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;
- (5) considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;
- (6) considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;
- (7) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	49,25
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	46,00
1001 90 99 9000	03	26,00	1101 00 15 9150	01	42,50
	02	0	1101 00 15 9170	01	39,25
1002 00 00 9000	03	53,50	1101 00 15 9180	01	36,75
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	20,50	1102 10 00 9500	01	87,00
	02	0	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	15,00 (2)
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	01	13,40 (2)
1005 90 00 9000	03	37,00	1103 11 10 9900	—	—
	02	0	1103 11 90 9200	01	15,00 (2)
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein.

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2402/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1999
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

(1) considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

(3) considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

(4) considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

(5) considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

(6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1999, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4	6° term. 5
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	03	0	0	0	-2,50	-3,50	-3,50	-3,50
	02	0	0	0	-2,50	-3,50	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	-3,43	-4,80	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	-3,20	-4,48	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	-2,95	-4,13	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	-2,73	-3,82	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	-2,55	-3,57	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(¹) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Burkina-Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Capo Verde, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Ciad, Repubblica centrafricana, Benin, Camerun, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Angola, Zambia, Malawi, Mozambico, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Seicelle, Comore, Madagascar, Gibuti, Etiopia, Eritrea e Maurizio.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2403/1999 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 1999****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

- (1) considerando che una gara per la restituzione e/o per la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2322/1999 ⁽⁶⁾,
- (2) considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura

prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara;

- (3) considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 5 all'11 novembre 1999, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.9.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 77.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2404/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1999**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al
regolamento (CE) n. 1707/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

- (1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1707/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2011/1999 ⁽⁶⁾;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

- (3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 5 all'11 novembre 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 35,98 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 21.9.1999, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2405/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1999**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al
regolamento (CE) n. 1897/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1897/1999 della Commissione, del 2 settembre 1999, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2096/1999 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8,

- (1) considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1897/1999;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1897/1999 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE)

n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima;

- (3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 5 all'11 novembre 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 59,96 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 233 del 3.9.1999, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 257 del 2.10.1999, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2406/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1999**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al
regolamento (CE) n. 2010/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

- (1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2010/1999 della Commissione ⁽⁵⁾;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

- (3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate del 5 all'11 novembre 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 39,80 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 21.9.1999, pag. 19.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1999

che modifica l'allegato II della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

[notificata con il numero C(1999) 3493]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/724/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

- (1) considerando che sono in corso di elaborazione norme applicabili alla preparazione di gelatina destinata ad usi farmaceutici, cosmetici o ad altri usi tecnici e dispositivi medici; che pertanto tali prodotti possono essere esclusi dal campo d'applicazione della presente decisione;
- (2) considerando che debbono essere stabilite disposizioni in materia di sanità pubblica da applicarsi specificamente ai preparati di gelatina destinati al consumo umano; che, a condizione che tali disposizioni vengano applicate tanto alla gelatina destinata al consumo umano quanto a quella non destinata al consumo umano e che anche le disposizioni in materia di igiene siano le stesse, ambedue i tipi di gelatina possono essere prodotti e/o immagazzinati nello stesso stabilimento;
- (3) considerando che debbono essere determinate le esigenze relative all'autorizzazione e alla registrazione, all'ispezione e all'igiene degli stabilimenti che fabbricano gelatina; che alcune condizioni sanitarie contenute nella

direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE⁽⁴⁾, e dalla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari⁽⁵⁾, hanno rilevanza per i preparati di gelatina;

- (4) considerando che il comitato scientifico direttivo ha adottato un parere sulla sicurezza della gelatina il 26-27 marzo 1998, parere successivamente aggiornato il 18-19 febbraio 1999; che tale parere esamina le condizioni da rispettare con riguardo alle fonti della materia prima e/o al tipo di materiali usati e/o ai processi di produzione affinché una gelatina destinata al consumo umano possa essere considerata priva di azione infettiva sul piano della BSE; che in tale parere il comitato scientifico direttivo suddivide le misure raccomandate in differenti categorie di rischio geografico; che l'attuazione definitiva potrà aver luogo soltanto una volta che sarà stata operata la classificazione di paesi e regioni; che durante la sessione plenaria del Comitato UIE del 21 maggio 1999 è stata adottata una proposta della Commissione del codice zoosanitario internazionale dell'UIE riguardante i criteri di determinazione della situazione di un paese o di una zona in ordine alla BSE; che, conformemente alla procedura indicata nella raccomandazione 98/477/CE della Commissione, del 22 luglio 1998, sulle

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

informazioni necessarie a sostegno delle domande di valutazione della situazione epidemiologica dei paesi per quanto riguarda le encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, alcuni Stati membri e paesi terzi hanno presentato dati necessari per la valutazione dei loro rispettivi rischi geografici; che, in attesa della succitata valutazione scientifica e tenuto conto dei recenti sviluppi del codice UIE sulla BSE e del conseguente processo decisionale, occorre sospendere l'entrata in vigore di norme sulla produzione di gelatina da ossa di ruminanti finché non sarà applicabile la legislazione comunitaria sulla classificazione di paesi e regioni in ordine alla loro rispettiva situazione per quanto riguarda la BSE; che la Commissione avvierà la procedura per l'immediata entrata in vigore delle norme sulla produzione di gelatina da ossa di ruminanti non appena sarà stata adottata la legislazione comunitaria sulla classificazione di paesi e regioni in ordine alla loro situazione rispetto alla BSE;

- (5) considerando che la Commissione ha adottato la decisione 97/534/CE ⁽²⁾ sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili, modificata da ultimo dalla decisione 98/745/CE del Consiglio ⁽³⁾;
- (6) considerando che la Commissione ha adottato la decisione 98/272/CE ⁽⁴⁾ relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e recante modifica della decisione 94/474/CE; che tale decisione stabilisce le misure da applicare nei casi sospetti di animali colpiti da TSE;
- (7) considerando che nell'assemblea generale dell'UIE, svoltasi a Parigi il 29 maggio 1998, è stata adottata una modificazione del codice zoosanitario dell'UIE sulla BSE (codice UIE sulla BSE); che l'articolo 3.2.13.3 di detto codice raccomanda che, se la gelatina e il collagene sono preparati esclusivamente da pelli provenienti da animali sani, l'autorità veterinaria possa autorizzare, senza restrizioni, l'importazione e il transito di detti gelatina e collagene nei territori di propria competenza, indipendentemente dallo status dei paesi esportatori; che l'articolo 3.2.13.15 del suddetto codice raccomanda a quali condizioni relative alle fonti e alla trasformazione possano essere commercializzati la gelatina e il collagene preparati a partire da ossa;
- (8) considerando che la gelatina viene preparata a partire da ossa, pelli di ruminanti d'allevamento e di selvaggina, pelli di suini e di pollame, tendini e legamenti nonché pelle e ossa di pesce; che la macellazione in condizioni igieniche e sotto controllo di bovini in un mattatoio impedisce la contaminazione delle pelli con materiali che presentano rischi dal punto di vista delle encefalopatie spongiformi trasmissibili; che tali materie prime debbono provenire da animali sani ed essere state trattate secondo buona pratica igienica al momento del prelievo, del trasporto, del magazzinaggio e della mani-

polazione; che allo scopo di garantire la rintracciabilità di dette materie prime è opportuno prevedere che i centri di raccolta e le concerie che intendono fornire dette materie siano autorizzati e registrati; che inoltre è opportuno definire un modello di documento commerciale che accompagni dette materie prime durante il trasporto, al momento della consegna ai centri di raccolta, alle concerie e agli stabilimenti di elaborazione di gelatina;

- (9) considerando che il comitato scientifico direttivo, nel suo parere di cui sopra, ha fermamente raccomandato che i produttori di gelatina mettano in opera e rispettino i procedimenti HACCP (analisi dei rischi e controllo dei punti critici); che le disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 77/99/CEE, relative agli autocontrolli effettuati dagli stabilimenti, si applicano ai controlli effettuati dagli stabilimenti che producono gelatina a norma dell'articolo 4, punto 2, della direttiva 92/118/CEE;
- (10) considerando che debbono essere stabilite adeguate norme per i prodotti finiti, allo scopo di assicurare che essi non siano contaminati da sostanze o microrganismi pericolosi per la salute dei consumatori; che, in attesa di una valutazione scientifica di tali norme, è opportuno inserire temporaneamente delle norme in materia di contaminazione generalmente accettate;
- (11) considerando che debbono essere stabilite le esigenze riguardanti l'imballaggio, il magazzinaggio e il trasporto dei prodotti finiti;
- (12) considerando che occorre stabilire norme sanitarie specifiche relative all'importazione di materie prime per la produzione di gelatina destinata al consumo umano; che ove sia possibile il riconoscimento di condizioni che offrono garanzie equivalenti, un paese terzo può presentare alla Commissione una proposta di tale riconoscimento affinché sia adeguatamente esaminata;
- (13) considerando che l'adozione di norme specifiche sulla produzione di gelatina non pregiudica l'adozione di norme per l'organizzazione della prevenzione e del controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- (14) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'allegato II, capitolo 2, della direttiva 92/118/CEE, è soppresso il secondo trattino.

Articolo 2

L'allegato della presente decisione viene aggiunto come capitolo 4 all'allegato II della direttiva 92/118/CEE.

⁽¹⁾ GU L 212 del 30.7.1998, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 95.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 113.

⁽⁴⁾ GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59.

Articolo 3

L'allegato della presente decisione può essere modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 92/118/CEE, per tener conto dei progressi scientifici e tecnici e sulla base del parere del competente comitato scientifico della Commissione.

Articolo 4

La presente decisione è applicabile dal 1° giugno 2000. Essa non è applicabile alla gelatina destinata al consumo umano prodotta prima della suddetta data.

Tuttavia, la parte II, punto 2, e la parte IV, punto 1, primo trattino, dell'allegato sono applicabili a partire dalla data che la

Commissione stabilirà, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 92/118/CEE.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«CAPITOLO 4

CONDIZIONI SANITARIE SPECIFICHE PER LA PREPARAZIONE DELLE GELATINE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Nel presente capitolo vengono specificate le condizioni di polizia sanitaria applicabili all'immissione in commercio e alle importazioni di gelatina destinata al consumo umano, ad eccezione di quella destinata ad usi farmaceutici, cosmetici o altri usi tecnici e dispositivi medici.

Ai fini del presente capitolo, valgono le seguenti definizioni:

- "gelatina": proteina naturale solubile, allo stato gelatinoso o no, ottenuta per idrolisi parziale di collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e legamenti di animali (pesce e pollame inclusi);
- "pelli": tutti i tessuti cutanei e sottocutanei;
- "concia": processo di indurimento di pelli utilizzando agenti concianti vegetali, sali di cromo o altre sostanze come sali di alluminio, sali di ferro, sali di silicio, aldeidi e chinoni o altri agenti indurenti sintetici;
- paese o regione della categoria 1: paese o regione classificato come indenne da BSE in conformità della legislazione comunitaria;
- paese o regione della categoria 2: paese o regione classificato come temporaneamente indenne da BSE conformemente alla legislazione comunitaria;
- paese o regione della categoria 3: paese o regione classificato come a basso rischio di BSE conformemente alla legislazione comunitaria;
- paese o regione della categoria 4: paese o regione classificato come ad alto rischio di BSE conformemente alla legislazione comunitaria.

La gelatina destinata al consumo umano deve rispondere alle seguenti condizioni.

I. Condizioni per gli stabilimenti produttori di gelatina

La gelatina destinata al consumo umano deve provenire da stabilimenti:

- 1) conformi alle condizioni stabilite ai capitoli I, II, V, VI, VII, VIII, IX e X dell'allegato della direttiva 93/43/CEE;
- 2) riconosciuti e registrati conformemente all'articolo 11 della direttiva 77/99/CEE;
- 3) sottoposti eventualmente al controllo delle condizioni di produzione da parte dell'autorità competente, conformemente all'allegato B, capitolo IV, della direttiva 77/99/CEE;
- 4) che eseguano un programma di proprie ispezioni conformemente all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva 77/99/CEE;
- 5) presso i quali sia tenuto per due anni un registro dal quale risultino le fonti di tutte le materie prime in entrata e di tutti i prodotti in uscita;
- 6) che adottino e attuino un sistema che renda possibile porre in connessione ciascuna partita di produzione spedita, le consegne di materie prime in entrata, le condizioni e la data di produzione.

II. Requisiti delle materie prime da impiegare per la produzione di gelatina

1. Per la produzione di gelatina destinata al consumo umano possono essere impiegate le seguenti materie prime:
 - ossa,
 - pelli di ruminanti d'allevamento,
 - pelli di suini,
 - pelle di pollame,
 - tendini e legamenti,
 - pelli di selvaggina,
 - pelle e ossa di pesce.

2. L'uso di ossa ottenute da ruminanti nati, allevati o macellati in paesi o regioni della categoria 4 è vietato.
3. L'uso di pelli sottoposte a processi di concia è vietato.
4. Le materie prime indicate ai primi cinque trattini del punto 1 devono essere ottenute da animali macellati in un mattatoio e le cui carcasse sono state ritenute idonee al consumo umano a seguito di ispezione ante e post mortem.
5. Le materie prime indicate al sesto trattino del punto 1 devono essere ottenute da animali abbattuti le cui carcasse sono state ritenute idonee al consumo umano a seguito di ispezioni condotte conformemente all'articolo 3 della direttiva 92/45/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.
6. Le materie prime indicate ai primi sei trattini del punto 1 devono provenire da mattatoi, impianti di sezionamento, stabilimenti di trasformazione delle carni, centro di lavorazione della selvaggina, impianti di sgrassamento delle ossa, concherie, centri di raccolta, rivendite al dettaglio o locali adiacenti a punti di vendita in cui il taglio e la conservazione di carni, anche di pollame, sono effettuati per il solo scopo di fornitura diretta al consumatore finale.
7. La materia prima indicata all'ultimo trattino del punto 1 deve provenire da impianti di trasformazione di prodotti della pesca destinati al consumo umano riconosciuti o registrati conformemente alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
8. I centri di raccolta e le concherie che intendono fornire materia prima per la produzione di gelatina destinata al consumo umano devono essere specificamente riconosciuti e registrati a tale scopo dalle competenti autorità e devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) devono disporre di locali di deposito con pavimenti in materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e disinfettare;
 - b) se necessario, devono essere muniti di impianti di refrigerazione;
 - c) i locali di deposito devono essere tenuti in uno stato soddisfacente di pulizia e manutenzione in modo da non rappresentare fonte di contaminazione per le materie prime;
 - d) se materie prime non conformi per questa parte vengono immagazzinate e/o trasformate in questi locali, dette materie prime devono essere isolate, l'intero periodo di ricezione, immagazzinamento, trasformazione e spedizione, dalle materie prime conformi per questa parte;
 - e) essere ispezionati periodicamente dall'autorità competente allo scopo di accertarsi della conformità con il disposto del presente capitolo e di verificare documenti contabili e/o certificati sanitari che consentono di risalire all'origine delle materie prime.
9. Per le importazioni nella Comunità di materie prime per la produzione di gelatina destinata al consumo umano sono d'applicazione le seguenti disposizioni:
 - gli Stati membri ne autorizzano l'importazione unicamente dai paesi terzi figuranti nell'elenco di cui alla decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽³⁾ oppure alle decisioni 94/85/CE ⁽⁴⁾, 97/296/CE ⁽⁵⁾ o 94/86/CE della Commissione ⁽⁶⁾, a seconda del caso;
 - ogni spedizione è corredata da un certificato conforme al modello stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 18 della presente direttiva.

III. Trasporto e magazzinaggio delle materie prime

1. Il trasporto delle materie prime destinate alla produzione di gelatina dev'essere eseguito in condizioni di pulizia e mediante appropriati mezzi di trasporto.

Durante il trasporto, al momento della consegna al centro di raccolta, alla concheria e allo stabilimento produttore di gelatina, le materie prime devono essere accompagnate da un documento conforme al modello riprodotto nella parte VIII del presente capitolo.

2. Le materie prime debbono essere trasportate e conservate allo stato refrigerato o congelato, a meno che non vengano trasformate entro le 24 ore successive alla loro partenza.

In deroga al precedente comma, osseina o ossa sgrassate ed essiccate, pelli salate, essiccate e calcinate nonché pelli trattate con alcali o acido possono essere trasportate e conservate a temperatura ambiente.

3. Le sale di conservazione devono essere tenute in uno stato soddisfacente di pulizia e di manutenzione in modo da non costituire una fonte di contaminazione delle materie prime.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 44 del 17.2.1994, pag. 33.

IV. Condizioni da rispettare per la produzione di gelatina

1. La gelatina dev'essere prodotta mediante un processo tale da assicurare che:
 - tutto il materiale osseo di ruminanti proveniente da animali nati, allevati o macellati in paesi o regioni della categoria 3 venga sottoposto a trattamento tale da garantire che, dopo essere stato finemente frantumato e sgrassato con acqua calda, esso subisca un trattamento con acido cloridrico diluito (alla concentrazione minima del 4 % ed a pH < 1,5), di durata non inferiore a due giorni, seguito da un trattamento alcalino con una soluzione saturata di calce (pH > 12,5), della durata di almeno venti giorni e comprendente uno stadio di sterilizzazione a 138-140° C, della durata di 4 secondi oppure da un trattamento equivalente approvato dalla Commissione, previa consultazione dell'opportuno comitato scientifico;
 - le altre materie prime siano sottoposte a un trattamento con acido od alcali, seguito da uno o più risciacqui. Il pH dev'essere adeguatamente regolato. La gelatina dev'essere estratta mediante uno o più riscaldamenti ripetuti e purificata per filtrazione e sterilizzazione.
2. Dopo essere trattata come indicato al punto 1, la gelatina può essere sottoposta a un processo di essiccazione e, se del caso, di polverizzazione o laminazione.
3. L'uso di conservanti diversi dal biossido di zolfo e dall'acqua ossigenata è proibito.
4. Purché le esigenze per la gelatina non destinata al consumo umano siano esattamente le stesse che per la gelatina destinata al consumo umano, la produzione e il magazzino possono aver luogo nello stesso stabilimento.

V. Requisiti dei prodotti finiti

Ogni partita di produzione di gelatina dev'essere sottoposta ad esami tali da assicurare che il prodotto risponda ai seguenti requisiti:

1. Criteri microbiologici

Parametri microbiologici	Limiti
Batteri aerobici totali	10 ³ /g
Coliformi (30 °C)	0/g
Coliformi (44,5 °C)	0/10 g
Batteri anaerobici riduttori del solfito (nessuna produzione di gas)	10/g
Clostridium perfringens	0/g
Staphylococcus aureus	0/g
Salmonella	0/25 g

2. Residui

Elementi	Limiti
As	1 ppm
Pb	5 ppm
Cd	0,5 ppm
Hg	0,15 ppm
Cr	10 ppm
Cu	30 ppm
Zn	50 ppm
Umidità (105 °C)	15 %
Ceneri (550 °C)	2 %
SO ₂ (Reith Williems)	50 ppm
H ₂ O ₂ [Farmacopea europea 1986 (V ₂ O ₂)]	10 ppm

VI. Imballaggio, magazzinaggio e trasporto

1. La gelatina destinata al consumo umano dev'essere confezionata, imballata, immagazzinata e trasportata in condizioni igieniche soddisfacenti, e in particolare:
 - dev'essere previsto un locale per il deposito, il confezionamento e l'imballaggio,
 - il confezionamento e l'imballaggio debbono aver luogo in locali o superfici adibite a questo specifico scopo.
2. Le confezioni e gli imballaggi contenenti gelatina debbono:
 - recare un marchio di identificazione dal quale risultino i seguenti dati:
 - nome o sigla del paese speditore, in lettere maiuscole (vale a dire: AT-B-DK-D-EL-E-F-FI-IRL-I-L-NL-P-SE-UK), seguiti dal numero di registrazione dello stabilimento e da una delle seguenti sigle: CE-EC-EF-EG-EK-EY,
 - e
 - recare la dicitura "Gelatina destinata al consumo umano".
3. Durante il trasporto, la gelatina dev'essere accompagnata da un documento commerciale, conforme all'articolo 3, paragrafo A, sub 9, lettera a), della direttiva 77/99/CEE, recante l'indicazione: "Gelatina destinata al consumo umano" e la data di preparazione.

VII. Importazione di gelatina da paesi terzi

- A. Gli Stati membri garantiscono che la gelatina destinata al consumo umano sia importata solo se:
 - proviene da paesi terzi indicati nell'elenco della parte XIII dell'allegato della decisione 94/278/CE della Commissione ⁽¹⁾;
 - proviene da stabilimenti soddisfacenti alle condizioni specificate nella parte I del presente capitolo;
 - è stata prodotta a partire da materia prima che soddisfaceva i requisiti delle parti II e III del presente capitolo;
 - è stata fabbricata in conformità delle condizioni stabilite nella parte IV del presente capitolo;
 - soddisfa ai criteri della parte V e ai requisiti della parte VI, punto 1, del presente capitolo;
 - i relativi involucri e pacchi recano un contrassegno di identificazione in cui sia indicato il codice di riferimento ISO del paese d'origine, seguito dal numero di registrazione dello stabilimento;
 - è accompagnata da un certificato conforme al modello stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 18 e della presente direttiva.
- B. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 della presente direttiva, la Commissione può riconoscere le misure sanitarie applicate da un paese terzo per la produzione di gelatina destinata al consumo umano come offerenti garanzie equivalenti a quelle applicate per l'immissione in commercio nella Comunità, se il paese terzo in questione fornisce prova obiettiva in tal senso.

Qualora la Commissione riconosca tale equivalenza delle misure sanitarie di un paese terzo, essa stabilisce, conformemente alla stessa procedura, le condizioni di importazione di gelatina destinata al consumo umano, ivi incluse le disposizioni relative al certificato sanitario che deve accompagnare il prodotto.

⁽¹⁾ GU L 120 dell'11.5.1994, pag. 44.

VIII. **Modello di documento commerciale relativo a materia prima per la produzione di gelatina destinata al consumo umano**

DOCUMENTO COMMERCIALE

relativo a materia prima per la produzione di gelatina destinata al consumo umano

Numero del documento commerciale:

I. Identificazione della materia prima:

Natura della materia prima:

Materia prima ottenuta dalle seguenti specie animali:

.....

Peso netto:

Contrassegno di identificazione (pallet o container):

II. Origine della materia prima (1):

Mattatoio

Indirizzo dello stabilimento:

Numero di riconoscimento/registrazione veterinaria:

Laboratorio di sezionamento

Indirizzo dello stabilimento:

Numero di riconoscimento/registrazione veterinaria:

Impianto di lavorazione di prodotti a base di carne

Indirizzo dello stabilimento:

Numero di riconoscimento/registrazione veterinaria:

Impianto di lavorazione di altri prodotti di origine animale

Indirizzo dello stabilimento:

Numero registrazione veterinaria:

Stabilimento di lavorazione della selvaggina

Indirizzo dello stabilimento:

Numero di riconoscimento veterinario:

Impianti di lavorazione di prodotti a base di pesce

Indirizzo dello stabilimento:

Numero di riconoscimento/registrazione veterinario:

Centri di raccolta

Indirizzo dello stabilimento:

Numero di registrazione veterinaria:

Conceria

Indirizzo dello stabilimento:

Numero di registrazione veterinaria:

Punto di vendita al dettaglio

Indirizzo:

(1) Barrare le diciture inutili.

Locale adiacente a punto di vendita in cui si procede al sezionamento e alla conservazione di carni, anche di pollame, unicamente per fini di fornitura diretta al consumatore finale

Indirizzo:

III. Destinazione della materia prima

La materia prima sarà inviata al seguente stabilimento (Centro di raccolta/conceria/impianto di produzione di gelatina) ⁽¹⁾:

Nome:

Indirizzo:

IV. Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara di essere a perfetta conoscenza delle disposizioni delle parti II e III del capitolo 4 dell'allegato II della direttiva 92/118/CE e che ⁽¹⁾:

— le pelli di ruminanti d'allevamento, le ossa, pelli di suini, la pelle di pollame nonché i tendini e i legamenti sopra descritti sono ottenuti da animali che sono stati macellati in un mattatoio e le cui carcasse sono state ritenute idonee al consumo umano a seguito di ispezioni ante e post mortem

e/o

— le pelli di selvaggina sopra descritte sono ottenute da animali abbattuti le cui carcasse sono ottenute da animali abbattuti le cui carcasse sono state ritenute idonee al consumo umano a seguito di ispezioni condotte conformemente all'articolo 3 della direttiva 92/45/CEE

e/o

— la pelle e le ossa di pesce sopra descritte provengono da impianti di fabbricazione di prodotti a base di pesce destinati al consumo umano riconosciuti o registrati conformemente alla direttiva 91/493/CEE.

Fatto a, addì

.....
(firma del proprietario dell'impianto o dei suoi rappresentanti)

⁽¹⁾ «Barrare le diciture inutili.»

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2321/1999 della Commissione, del 29 ottobre 1999, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 280 del 30 ottobre 1999)

Pagina 75, allegato, punto 22:

anziché: «**Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 25.10.1999, fissata dal regolamento (CE) n. 2223/1999 della Commissione (GU L 271 del 21.10.1999, pag. 6)»,

leggi: «**Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 25.10.1999, fissata dal regolamento (CE) n. 2186/1999 della Commissione (GU L 267 del 15.10.1999, pag. 28)».
